

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 54

32° anno

25 febbraio 1989

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

89/147/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 febbraio 1989, concernente la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait), dall'altra** 1
- Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait), dall'altra** 3
- Dichiarazione congiunta sull'articolo 7** 11
- Dichiarazione congiunta sull'articolo 11, paragrafo 2** 11
- Dichiarazione della Comunità economica europea relativa al paragrafo 4 della dichiarazione congiunta relativa all'articolo 11, paragrafo 2** 12
- Scambio di lettere relativo all'articolo 11, paragrafo 3** 13
- Scambio di lettere relativo all'articolo 19** 15

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1989

concernente la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait), dall'altra

(89/147/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la conclusione, da parte della Comunità economica europea, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait) pare necessaria per la realizzazione degli obiettivi della Comunità nel settore delle relazioni economiche esterne; che risulta che talune azioni di cooperazione economica previste dall'accordo esulano dai poteri previsti nel trattato, in particolare da quelli nel settore della politica commerciale comune,

Sono approvati a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait), dall'altra, e le dichiarazioni e gli scambi di lettere ad esso allegati.

Il testo degli atti di cui al primo comma è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 26 dell'accordo ⁽²⁾.

Articolo 3

Nell'ambito del consiglio congiunto istituito con l'articolo 12 dell'accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 12 del 16. 1. 1989.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretario generale del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione prende efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait), dall'altra

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, in seguito denominato «Comunità»,

da una parte, e

I GOVERNI DEI PAESI ADERENTI ALLA CARTA DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEGLI STATI ARABI DEL GOLFO (Stato degli Emirati arabi uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait), in seguito denominati «paesi del CCG»,

dall'altra,

VISTI i tradizionali legami di amicizia tra i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e gli Stati membri della Comunità,

RICONOSCENDO che l'apertura di relazioni contrattuali tra la Comunità e i paesi del CCG contribuirà a promuovere una cooperazione globale in tutti i campi tra partner uguali e a condizioni reciprocamente vantaggiose, nonché a favorire lo sviluppo economico, tenendo conto delle diversità dei livelli di sviluppo delle parti,

CONFERMANDO la volontà politica di istituire una nuova struttura di dialogo di ampia portata tra la Comunità e i paesi del CCG al fine di ampliare e consolidare la cooperazione tra le due regioni,

SOTTOLINEANDO l'importanza fondamentale che le due parti annettono al consolidamento e al potenziamento dell'integrazione regionale, in quanto elemento essenziale per lo sviluppo dei paesi del CCG e per la stabilità della regione del Golfo,

SOTTOLINEANDO la volontà delle parti di cooperare al fine di migliorare la situazione internazionale sul piano dell'economia e dell'energia,

RIAFFERMANDO che la cooperazione tra la Comunità e i paesi del CCG integra e non sostituisce il dialogo euro-arabo,

AFFERMANDO la loro fedeltà ai principi della Carta delle Nazioni Unite,

RICONOSCENDO la funzione costruttiva del CCG per la tutela della pace, della sicurezza e della stabilità nella regione del Golfo,

RISOLUTI a consolidare le basi della cooperazione in conformità degli obblighi internazionali,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

PER IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Signor Hans-Dietrich GENSCHER,
ministro federale degli affari esteri della Repubblica federale di Germania,
presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee, ministro degli esteri,

signor Claude CHEYSSON,

membro della Commissione delle Comunità europee;

PER I GOVERNI DEI PAESI ADERENTI ALLA CARTA DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEGLI STATI ARABI DEL GOLFO:

S.A.R. il principe Saoud AL-FAISAL,
ministro degli affari esteri del Regno dell'Arabia Saudita,
presidente in carica del Consiglio dei ministri del consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo

S. E. ABDULLAH YAKOOB BISHARA,
segretario generale del consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Obiettivi generali

Articolo 1

1. Le parti contraenti convengono che gli obiettivi principali del presente accordo di cooperazione sono i seguenti:

- a) potenziare le relazioni tra la Comunità economica europea e i paesi del CCG, conferendo loro un quadro istituzionale e contrattuale,
- b) ampliare e consolidare la cooperazione sul piano economico e tecnico, nonché in materia di energia, industria, scambi e servizi, agricoltura, pesca, investimenti, scienza, tecnologia e ambiente, a condizioni reciprocamente vantaggiose, tenendo conto delle diversità dei livelli di sviluppo delle parti,
- c) sostenere il processo di sviluppo e di diversificazione economici dei paesi del CCG affinché questi ultimi possano contribuire più efficacemente alla pace e alla stabilità della regione.

2. Le disposizioni in materia di cooperazione in determinati settori sono definite negli articoli seguenti.

Cooperazione economica

Articolo 2

In considerazione dei reciproci interessi e compatibilmente con i rispettivi obiettivi economici a lungo termine le parti contraenti si impegnano a instaurare, entro i limiti delle loro competenze, la più ampia cooperazione economica possibile, senza escludere in via pregiudiziale alcun settore.

Articolo 3

1. Nel settore economico e tecnico le parti contraenti promuovono e agevolano, tra l'altro:

- le azioni intraprese dai paesi del CCG per potenziare l'infrastruttura economica e produttiva al fine di diversificare l'economica, in considerazione del reciproco interesse delle parti,
- indagini di mercato e iniziative di promozione commerciale delle due parti nei rispettivi mercati, nonché in altri mercati,
- trasferimento e sviluppo della tecnologia, in particolare attraverso azioni congiunte tra le imprese e le istituzioni delle due regioni (ricerca, produzione, beni e servizi), nonché, nel contesto delle rispettive legislazioni, conclusione di adeguati accordi tra imprese e istituzioni della Comunità e dei paesi del CCG per la tutela di brevetti, marchi commerciali e altri elementi di proprietà intellettuale,
- promozione della cooperazione a lungo termine tra le imprese delle due parti al fine di instaurare vincoli più stabili e più equilibrati tra le rispettive economie,
- promozione della cooperazione in materia di normalizzazione e di metrologia,
- scambi di informazioni disponibili su prospettive e previsioni a breve e a medio termine in merito a produzione, consumo e scambi,
- formazione.

2. Gli aspetti specifici della cooperazione sono definiti negli articoli seguenti.

Articolo 4

Nei settori dell'agricoltura, dell'industria agroalimentare e della pesca, le parti contraenti promuovono e agevolano, tra l'altro:

- l'intensificazione degli scambi di informazioni sull'andamento della produzione agricola e sulle previsioni a breve e a medio termine relative a produzione, consumo e scambi sui mercati mondiali,

- la promozione di contatti tra imprese, istituti di ricerca e altri organismi al fine di avviare progetti comuni in materia di agricoltura, industria agroalimentare e pesca.

Articolo 5

Nel settore industriale le parti contraenti promuovono e agevolano, tra l'altro:

- le iniziative dei paesi del CCG volte a potenziare la produzione industriale, nonché a diversificare e ad ampliare la base economica, in considerazione del reciproco interesse delle parti contraenti,
- l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori e imprenditori per promuovere l'istituzione di nuove relazioni nel settore industriale, in conformità degli obiettivi dell'accordo,
- promozione di joint venture industriali.

Articolo 6

Nel settore dell'energia, le parti contraenti promuovono e agevolano, tra l'altro:

- la cooperazione da parte di enti della Comunità e dei paesi del CCG nelle due regioni,
- analisi congiunte del commercio di petrolio grezzo, metano e prodotti petroliferi tra le due regioni, nonché delle sue implicazioni a livello industriale al fine di individuare mezzi e metodi atti a potenziare tali scambi,
- scambi di opinioni e di informazioni su problemi energetici di carattere generale e sulle rispettive politiche in materia, fatti salvi gli obblighi internazionali delle parti,
- formazione,
- studi congiunti, in particolare sulle fonti energetiche nuove e rinnovabili.

Articolo 7

Nel settore degli investimenti le parti contraenti si sforzano di prendere i provvedimenti atti a tutelare e a promuovere gli investimenti dell'altra parte, in particolare mediante l'estensione, da parte degli Stati membri della Comunità e dei paesi del CCG, degli accordi per la promozione e tutela degli investimenti al fine di migliorare le rispettive condizioni d'investimento.

Articolo 8

Nei settori della scienza e della tecnologia la Comunità e i paesi del CCG si impegnano a promuovere e ad agevolare, in particolare:

- la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo nei settori della scienza e della tecnologia nelle due regioni,
- il trasferimento e adattamento della tecnologia, tra l'altro con iniziative di ricerca e adeguati accordi tra operatori economici delle due regioni,
- il consolidamento dei legami tra gli ambienti scientifici dei paesi del CCG e della Comunità,
- l'accesso a banche dati relative a brevetti.

Articolo 9

Le parti contraenti scambiano informazioni sull'evoluzione delle rispettive politiche in materia di tutela dell'ambiente e di salvaguardia e sviluppo della fauna selvaggia. Le parti promuovono inoltre la cooperazione in tali settori.

Articolo 10

1. Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il consiglio congiunto di cui all'articolo 12 definisce periodicamente gli orientamenti generali della cooperazione.
2. Il consiglio congiunto è incaricato di individuare i mezzi e i metodi atti a realizzare la cooperazione nei settori definiti dall'accordo.

Scambi commerciali

Articolo 11

1. Nel settore commerciale l'obiettivo del presente accordo è di promuovere per quanto possibile l'espansione e la diversificazione degli scambi commerciali tra le parti contraenti, tra l'altro esaminando i mezzi ed i metodi atti a superare gli ostacoli commerciali all'accesso dei prodotti di ciascuna parte contraente al mercato dell'altra parte.
2. Le parti contraenti avviano le discussioni relative al negoziato di un accordo sull'espansione degli scambi in conformità della dichiarazione congiunta allegata al presente accordo.
3. In attesa della conclusione dell'accordo commerciale di cui al paragrafo 2, le parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita.

Disposizioni generali e finali

Articolo 12

1. È istituito un consiglio congiunto di cooperazione CCG/Comunità, in seguito denominato «consiglio congiunto», che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo e nei casi contemplati da quest'ultimo, dispone di potere decisionale.

Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti, le quali sono tenute ad attuare i provvedimenti necessari per la loro esecuzione.

2. Il consiglio congiunto può inoltre formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi generali e il buon funzionamento dell'accordo.

3. Il consiglio congiunto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 13

1. Il consiglio congiunto è composto da rappresentanti della Comunità e da rappresentanti dei paesi del CCG.

2. I membri del consiglio congiunto possono farsi rappresentare secondo le condizioni definite nel regolamento interno.

3. Il consiglio congiunto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e i paesi del CCG.

Articolo 14

1. La presidenza del consiglio congiunto è esercitata a turno dalla Comunità e dai paesi del CCG, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento interno.

2. Il consiglio congiunto si riunisce una volta all'anno su convocazione del presidente.

Il consiglio congiunto tiene qualsiasi altra riunione eventualmente necessaria, a richiesta della Comunità o dei paesi del CCG, secondo le condizioni stabilite nel regolamento interno.

Articolo 15

1. Il consiglio congiunto è assistito nell'espletamento dei suoi compiti da un comitato misto di cooperazione.

Il consiglio può decidere di istituire qualsiasi altro comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

2. Il consiglio congiunto stabilisce la composizione, il mandato e il funzionamento di tali comitati.

Articolo 16

1. Le parti contraenti attuano le disposizioni del caso per adempiere agli obblighi dell'accordo. Esse prendono i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo stesso.

2. Se ritiene che l'altra parte contraente abbia mancato ad un obbligo derivante dall'accordo, ciascuna parte contraente può prendere opportuni provvedimenti. Tale parte comunica preventivamente al consiglio congiunto tutti gli elementi utili per un esame accurato della situazione, al fine di individuare una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere attuati con priorità i provvedimenti tali da non perturbare, per quanto possibile, il funzionamento dell'accordo. Tali provvedimenti vengono immediatamente notificati al consiglio congiunto, che tiene consultazioni a richiesta delle parti contraenti.

Articolo 17

Se, nel contesto degli scambi di informazioni stabiliti dal presente accordo, dovessero sorgere o rischiassero di sorgere problemi nel funzionamento dell'accordo o nel settore degli scambi commerciali, le parti contraenti avviano consultazioni in sede di consiglio congiunto al fine di prevenire, per quanto possibile, situazioni di perturbazione del mercato.

Articolo 18

Ciascuna parte contraente può chiedere all'altra parte di fornire tutte le informazioni pertinenti su eventuali accordi da essa stipulati che abbiano un'incidenza diretta e specifica sul funzionamento dell'accordo. In tali circostanze, a richiesta dell'altra parte, si tengono adeguate consultazioni in sede di consiglio congiunto per prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti.

Articolo 19

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatte salve le disposizioni di quest'ultimo:

— il regime applicato dai paesi del CCG nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini e le loro società,

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dei paesi del CCG non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra questi paesi, i loro cittadini o le loro società.

Articolo 20

1. Ferme restando le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo, nonché qualsiasi azione avviata nel suo contesto non alterano in alcun modo le competenze degli Stati membri delle Comunità di intraprendere azioni bilaterali con i paesi del CCG nel settore della cooperazione economica oppure di concludere eventualmente nuovi accordi di cooperazione economica con detti paesi.

2. Ferme restando le disposizioni della Carta del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo e di qualsiasi altra convenzione sull'integrazione dei paesi del CCG, il presente accordo e qualsiasi azione avviata nel suo contesto non alterano in alcun modo le competenze degli Stati del Golfo di avviare azioni bilaterali con gli Stati membri della Comunità nel settore della cooperazione economica oppure di concludere eventualmente nuovi accordi di cooperazione economica con detti Stati membri.

3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 11, il presente accordo e qualsiasi azione avviata nel suo contesto non alterano in alcun modo le competenze dei paesi del CCG di intraprendere azioni bilaterali con altri paesi della Lega araba nel settore della cooperazione economica oppure di concludere eventualmente nuovi accordi di cooperazione economica con detti paesi.

Articolo 21

1. Eventuali controversie tra le parti contraenti in merito all'interpretazione dell'accordo possono essere deferite al consiglio congiunto.

2. Se il consiglio congiunto non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva ciascuna delle due parti può notificare all'altra la designazione di un arbitro. L'altra parte è tenuta in tal caso a designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura la Comunità, come i paesi del CCG, è considerata una sola parte nella controversia.

Il consiglio congiunto designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza.

Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

Articolo 22

Fanno parte integrante del presente accordo le dichiarazioni e gli scambi di lettere ad esso allegati.

Articolo 23

La durata dell'accordo è illimitata.

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 24

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, ai territori dei paesi del CCG.

Articolo 25

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca ed araba tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 26

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios firmantes, debidamente habilitados para este fin, han firmado el presente acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede, som er behørigt befuldmægtigede hertil, underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben.

Εἰς πίστωσὶν τῶν ἀνωτέρω, οἱ υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι πρὸς τοῦτο, υπέγραψαν τὴν παρούσα συμφωνία.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a tale fine, hanno firmato il presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden, naar behoren daartoe gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente habilitados para o efeito, apuseram as suas assinaturas no presente acordo.

وبناء على ما ذكر وضع المندوبون المفوضون وفق الأصول
المرعية لهذه الغاية توقيعهم على هذه الاتفاقية .

Hecho en Luxemburgo, el quince de junio de mil novecientos ochenta y ocho, correspondiente al primero del mes Thil QUDAH de mil cuatrocientos ocho de la Hégira.

Udfærdiget i Luxembourg, den femtende juni nitten hundrede og otteogfirs, svarende til den første i måneden Thil QUDAH fjorten hundrede og otte HEGIRE.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Juni neunzehnhundertachtundachtzig, der dem Ersten des Monats Thil QUDAH eintausendvierhundertacht HEGIRE entspricht.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δεκαπέντε Ιουνίου χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ που αντιστοιχεί στην πρώτη του μηνός Thil QUDAH χίλια τετρακόσια οκτώ HEGIRE.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty-eight, which corresponds to the first day of the month of Thil QUDAH, HEGIRA, one thousand four hundred and eight.

Fait à Luxembourg, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, correspondant au premier du mois Thil QUDAH mil quatre cent huit de l'hégire.

Fatto a Lussemburgo, il quindici giugno millenovecentottantotto, corrispondente al primo del mese Thil QUDAH millequattrocento e otto HEGIRE.

Gedaan te Luxemburg de vijftiende juni negentienhonderd achtentachtig welke datum overeenkomt met de eerste van de maand Thil QUDAH duizend vierhonderd acht van de hidzira.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Junho de mil novecentos e oitenta e oito, correspondente ao primeiro dia do mês Thil QUDAH mil quatrocentos e oito HEVIRE.

حررت في لوكسمبورغ في اليوم الاول من شهر ذي القعدة لعام ١٤٠٨ هـ
الموافق للخامس عشر من شهر يونيو لعام ١٩٨٨ م

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

عن مجلس الجماعات الأوروبية

Han-Mi Hwang

C. C. Hwang

Por los Gobiernos de los países parte de la Carta del Consejo de Cooperación para los Estados árabes del Golfo

For regjeringerne for deltagerlandene i Charteret for Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater

Für die Regierungen der Vertragsparteien der Charta des Kooperationsrates der Arabischen Golfstaaten

Για τις κυβερνήσεις των Χωρών Μερών του Καταστατικού Χάρτη του Συμβουλίου Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου

For the Governments of the countries parties to the Charter of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf

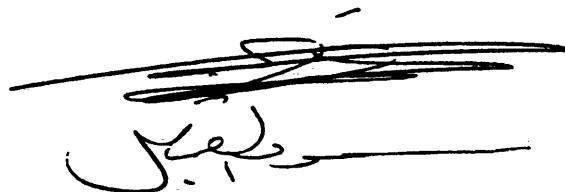
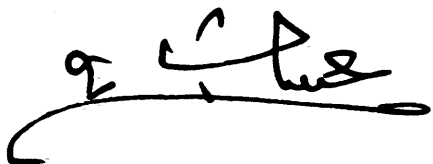
Pour les gouvernements des pays parties à la charte du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe

Per i governi dei paesi membri del consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo

Voor de Regeringen van de landen die partij zijn bij het Handvest van de Raad voor Samenwerking van de Arabische Golfstaten

Pelos Governos dos países que são partes na Carta do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo

من حكومات الدول الاعضاء في النظام الاساسي لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية



Dichiarazione congiunta sull'articolo 7

Le parti contraenti esprimono il proprio apprezzamento per i lavori svolti e i progressi realizzati nel dialogo euro-arabo riguardo all'elaborazione della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee e gli Stati membri della Lega araba per la reciproca promozione e la protezione degli investimenti.

Le parti auspicano che tali lavori siano rapidamente conclusi affinché la convenzione possa entrare in vigore quanto prima.

Le due parti accolgono con soddisfazione il fatto che, in attesa della conclusione della convenzione DEA relativa alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, gli Stati membri della Comunità europea e gli Stati membri del Consiglio di cooperazione per i paesi arabi del Golfo faranno tutto il possibile per porre in atto nelle comuni politiche di investimento gli orientamenti sostenuti in occasione dei negoziati della convenzione stessa.

Dichiarazione congiunta sull'articolo 11, paragrafo 2

1. Le parti contraenti riconoscono che l'obiettivo dell'accordo di cui all'articolo 11, paragrafo 2 è l'espansione degli scambi con provvedimenti atti ad agevolare l'accesso dei prodotti di ciascuna parte al mercato dell'altra, nonché a liberalizzare il commercio reciproco.
2. La Comunità europea ha dichiarato di essere disposta ad esaminare la possibilità di negoziare l'accordo di cui al paragrafo 1, a condizione che l'entrata in vigore del presente accordo non sia compromessa e che le parti contraenti siano in grado di trovare soluzioni che consentano di soddisfare le seguenti condizioni:
 - la piena conformità con le relative disposizioni del GATT;
 - l'adozione di misure nei settori industriale e commerciale intese a evitare che l'accordo comprometta gli sforzi di ristrutturazione dell'industria comunitaria della raffinazione e della petrolchimica, e il mantenimento della loro capacità produttiva, tutelando gli interessi fondamentali della Comunità e la sicurezza del suo approvvigionamento;
 - l'adozione di misure che vengano incontro alle preoccupazioni espresse dai paesi del CCG in merito ai settori sensibili della loro economia, in particolare per quanto riguarda la protezione delle nuove industrie;
 - l'impegno, da parte della Comunità, di mantenere, per i prodotti petroliferi del CCG, condizioni non discriminatorie di accesso al mercato comunitario.
3. Le parti contraenti decidono di avviare conversazioni, a decorrere dalla firma del presente accordo, per esaminare se possono essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, al fine di poter aprire negoziati formali.
4. In attesa dell'apertura formale dei negoziati relativi all'accordo di cui al paragrafo 1, le parti contraenti prendono opportuni provvedimenti per non aggravare gli ostacoli agli scambi esistenti e per evitare di creare nuovi ostacoli al momento dell'apertura dei negoziati.
5. Le parti contraenti si impegnano a promuovere, in particolare nel contesto dei negoziati multilaterali in sede di GATT, azioni comuni relative ad una riduzione multilaterale dei dazi doganali applicabili ai prodotti petrolchimici.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa al paragrafo 4 della dichiarazione congiunta relativa all'articolo 11, paragrafo 2

La Comunità economica europea dichiara che le disposizioni del paragrafo 4 della dichiarazione congiunta relativa all'articolo 11, paragrafo 2 allegata all'accordo di cooperazione non pregiudicano la facoltà della Comunità di prendere eventuali provvedimenti in conformità del GATT e in particolare di attuare disposizioni relative ai vantaggi accordati a norma del sistema di preferenza generalizzate.

Scambio di lettere relativo all'articolo 11, paragrafo 3

A. Lettera della Comunità

Signor Presidente,

in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo di cooperazione, le parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita. È pertanto necessario definire gli elementi di tale trattamento, che non sono precisati nell'accordo.

1. Per le importazioni o esportazioni di merci le parti contraenti accordano il trattamento della nazione più favorita in tutti i settori riguardanti:

- dazi doganali e tasse varie, comprese le relative modalità di riscossione,
- disposizioni in materia di sdoganamento, transito, deposito o trasbordo,
- imposte dirette o indirette e altre imposizioni interne,
- modalità di pagamento, in particolare l'assegnazione di valuta e il trasferimento di tali pagamenti,
- i regolamenti in materia di vendita, acquisto, trasporto, distribuzione ed uso delle merci sul mercato interno.

In quanto alla Comunità, alle importazioni in Spagna e in Portogallo si applicano le disposizioni dell'atto di adesione di tali paesi alla Comunità, del 12 giugno 1985.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

- a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure derivanti dall'istituzione di tale unione doganale o zona di libero scambio;
- b) ai vantaggi accordati a determinati paesi in conformità del GATT;
- c) ai vantaggi accordati ai paesi limitrofi per agevolare gli scambi tra zone frontaliere;
- d) ai vantaggi accordati dai paesi del CCG ad alcuni paesi in conformità del protocollo sui negoziati commerciali tra paesi in via di sviluppo firmato a Ginevra in data 8 dicembre 1971.

3. Le presenti disposizioni si applicano fermi restando i diritti e gli obblighi esistenti a norma del GATT.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente e confermare che i governi dei paesi del CCG sono d'accordo su quanto precede.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

B. Lettera dei paesi del CCG

Signor Presidente,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna relativa all'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo di cooperazione, così redatta:

«In conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo di cooperazione le parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita. È pertanto necessario definire gli elementi di tale trattamento, che non sono precisati nell'accordo.

1. Per le importazioni o esportazioni di merci le parti contraenti accordano il trattamento della nazione più favorita in tutti i settori riguardanti:

- dazi doganali e tasse varie, comprese le relative modalità di riscossione,
- disposizioni in materia di sdoganamento, transito, deposito o trasbordo,
- imposte dirette o indirette e altre imposizioni interne,
- modalità di pagamento, in particolare l'assegnazione di valuta e il trasferimento di tali pagamenti,
- i regolamenti in materia di vendita, acquisto, trasporto, distribuzione ed uso delle merci sul mercato interno.

In quanto alla Comunità, alle importazioni in Spagna e in Portogallo si applicano le disposizioni dell'atto di adesione di tali paesi alla Comunità, del 12 giugno 1985.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

- a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure derivanti dall'istituzione di tale unione doganale o zona di libero scambio;
- b) ai vantaggi accordati a determinati paesi in conformità del GATT;
- c) ai vantaggi accordati ai paesi limitrofi per agevolare gli scambi tra zone frontaliere;
- d) ai vantaggi accordati dai paesi del CCG ad alcuni paesi in conformità del protocollo sui negoziati commerciali tra paesi in via di sviluppo firmato a Ginevra in data 8 dicembre 1971.

3. Le presenti disposizioni si applicano fermi restando i diritti e gli obblighi esistenti a norma del GATT.»

Mi prego confermarLe che i governi dei paesi del CCG sono d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

*Per i
governi dei paesi del CCG*

Scambio di lettere relativo all'articolo 19

Signor Presidente,

mi prego comunicarLe la seguente dichiarazione dei governi dei paesi del CCG relativa all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione:

«In merito all'applicazione dell'articolo 19 dell'accordo i paesi del CCG dichiarano di non essere impegnati ad abrogare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore che siano necessarie per la tutela di interessi essenziali in materia di sicurezza. I paesi del CCG accerteranno che tali disposizioni legislative e regolamentari siano applicate in modo conforme all'articolo 16 dell'accordo.»

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

*Per i
governi dei paesi del CCG*

Signor Presidente,

ho ricevuto la Sua lettera in data odierna relativa ad una dichiarazione dei governi dei paesi del CCG sull'articolo 19 dell'accordo di cooperazione.

Mi prego comunicarLe la seguente dichiarazione della Comunità economica europea sull'articolo 19 dell'accordo:

- «1. La Comunità economica europea prende nota della dichiarazione dei paesi del CCG.
2. La Comunità economica europea chiede che siano applicati integralmente i principi definiti nell'accordo, comprese le disposizioni dell'articolo 19.

La Comunità economica europea ritiene tra l'altro che l'applicazione del principio di non discriminazione sia indispensabile ai fini della corretta applicazione e dell'armonioso funzionamento dell'accordo.»

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

*A nome del
Consiglio delle Comunità europee*
